

§ 1.3.25 - L.R. 25 febbraio 1992, n. 6.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali.

(Bollettino Ufficiale n. 5, del 04/03/1992)

Artt. 1. - 24. (1)

Art. 25.

1. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1992.

Art. 26. (2)

Art. 27. (3)

Note

(1) Modificano ed integrano la L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

(2) Modifica il titolo della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

(3) Reca dichiarazione d'urgenza.